



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

OMISSIS

Prot. n. 20229 del 27/01/2016

**OGGETTO:** chiarimenti su attività di operatore del massaggio.

Si fa riferimento alla richiesta inoltrata alla scrivente Direzione Generale dalla S.V. in data 17 settembre u.s. a mezzo e-mail, concernente il sapere se, ai sensi dell'attuale legislazione italiana, possa essere liberamente creata o meno "una piattaforma online di intermediazione tra l'utente che richiede un massaggio relax (non con finalità estetiche o fisioterapiche) e un libero professionista operatore del massaggio".

In proposito, per quanto di competenza dello scrivente con esclusivo riguardo all'eventuale svolgimento o meno di attività mediatizia da parte del gestore della predetta piattaforma on-line e relativo, correlato, obbligo di iscrizione del medesimo al competente R.I. camerale in qualità agente di affari in mediazione, si rappresenta quanto segue.

Nell'attività come descritta nel predetto quesito non sembra ravvisarsi alcun esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, purché il sito si limiti unicamente ad elencare *asetticamente* le caratteristiche e la professionalità dei massaggiatori ivi iscritti, senza che il gestore della stessa influenzi od intervenga "professionalmente" nel rapporto tra gli stessi massaggiatori ed i possibili clienti.

A ciò dovrà conseguire, naturalmente, che l'eventuale pagamento per l'utilizzo della suddetta piattaforma da una od entrambe le parti, non deve essere equiparabile in alcun modo alla corresponsione di una provvigione mediatizia ex art. 1755 c.c.

Stante ciò si ritiene, in sostanza, che nel caso così come prospettato prevalga essenzialmente l'aspetto della mera gestione tecnica di una piattaforma on-line su quello, residuale ed eventualmente del tutto da dimostrare, di una influenza mediatizia del gestore stesso tra la figura del prestatore di servizi estetici e quella del richiedente il servizio: ciò nella considerazione che detto gestore non sembra essere chiamato a svolgere alcuna valutazione di merito sulle offerte poste sulla piattaforma, né sugli utilizzatori della stessa, limitandosi ad inserire i dati e le caratteristiche di entrambi.



In aggiunta a quanto sopra rappresentato, c'è tuttavia da evidenziare che il soggetto in questione, così come descritto nel quesito, si troverebbe a svolgere indubabilmente attività imprenditoriale per la quale, pertanto, si troverebbe ad essere obbligatoriamente tenuto all'iscrizione al competente Registro delle Imprese camerale.

Ogni altra ed ulteriore valutazione, sugli aspetti più prettamente inerenti le specifiche condizioni imposte dalla normativa in materia sanitaria per l'esercizio dell'attività di massaggi estetici, esula dalle dirette competenze della scrivente e va rapportata con le specialità dettate in materia dalle singole legislazioni regionali, pur nel contesto dei principi generali di indirizzo e tutela della concorrenza di potestà statale..

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RC